

REGOLE

DELLA

VENERABILE CONGREGAZIONE

DI

S. CARLO BORROMEO

DE' LXIII. REV. SACERDOTI NAPOLETANI,
ED ALTRETTANTI BENEFATTORI.



N A P O L I

M D C C X C I.

Presso Filippo Raimondi.

Con licenza de' Superiori.

1407004

FERDINANDUS IV.

DEI GRATIA REX

UTRIUSQUE SICILIÆ, ET JERUSALEM,
 INFANS HISPANIARUM, DUX PARMÆ,
 PLACENTIÆ, ET CASTRI, AC
 MAGNUS PRINCEPS HÆREDITA-
 RIUS ETRURIÆ.

R Everendis in Christo Patribus qui-
 buscumque, Archiepiscopis, Episco-
 pis, Vicariis, Cleris, Capitulis, & aliis
 Ecclesiasticis, & Religiosis Personis to-
 tius hujus Regni, & signanter
 Illustribus quoque Spectabilibus quibuscum-
 que Baronibus titulatis, & non titulatis,
 Gubernatoribus, Auditoribus, Capitaneis,
 Assessoribus, Sindicis, Electis, Univer-
 sitatibus, & aliis quibusvis Personis, &
 Officialibus quacunq[ue] auctoritate, & po-
 testate fungentibus, seu eorum Locumte-
 nentibus, & Substitutis, ad quos præ-
 sentes pervenerint, vel fuerint quomodo-
 libet præsentatæ, Fidelibus, devotis,
 A 2 di-

dilectis, gratiam nostram, & bonam voluntatem nuper pro parte infrascriptorum Supplicantium fuit Majestati nostræ porre-ctum infrascriptum Memoriale cum relatione facta per Reverendam Curiam Cappellani Majoris tenoris sequentis v3.

S. R. M. = Per parte degli infrascritti Supplicanti mi è stato presentato l' infrascritto Memoriale con Regia Decretazione, di mia commissione, del tenor seguente v3.

S. R. M. = Signore = Li sottoscritti Fratelli della Venerabile Congregazione di S. Carlo Borromeo de' Sessantatre Sacerdoti, ed altrettanti Benefattori di questa Città con devote suppliche espongono alla M. V., qualmente essi Supplicanti pel buon governo di detta Venerabile Congregazione han formato le Regole, le quali non possono avere la loro osservanza senza il Regio Assenso. Che perciò ne ricorrono dalla Clemenza di V. M., e la supplicano di accordar loro il suddetto Regio Assenso, con fargli spedire il Privilegio *in forma Regalis Camerae Sanctae Clarae, ut Deus*
 &c. Fra-

Fratello Decano Sacerdote D. Gio: Battista Ruggiero supplica .

Fr. Sac. D. Vincenzo Cacciapuoti sup.

Fr. Sac. D. Nicola Salerno sup.

Fr. Sac. D. Girolamo Guarino sup.

Fr. Sac. D. Matteo Lambiase sup.

Fr. Sac. D. Gioacchino Corruato sup.

Fr. Sac. D. Gio: Battista Russo sup.

Fr. Sac. D. Aniello Cammarano sup.

Fr. Sac. D. Nunzio Apa sup.

Fr. Sac. D. Michele Passero sup.

Fr. Sac. D. Nicola Tixe sup.

Fr. Sac. D. Gaetano d' Auria sup.

Fr. Sac. D. Matteo Pica sup.

Fr. Sac. D. Aniello Varriale sup.

Fr. Sac. D. Giacomo Romeo sup.

Fr. Sac. D. Nicola Gallucci sup.

Fr. Sac. D. Gregorio Passero sup.

Fr. Sac. D. Nicola Tomeo sup.

Fr. Sac. D. Gaetano Ariano sup.

Fr. Sac. D. Francesco Palella sup.

Fr. Sac. D. Tommaso Mingiarra sup.

Fr. Sac. D. Francesco Ambrosino sup.

Fr. Sac. D. Vincenzo Scarpati sup.

Fr. Sac. D. Gaetano de Crescenzo sup.

Fr. Sac. D. Giovanni Punzo sup.

- Fr. Sac. D. Gaetano de Leone sup.
 Fr. Sac. D. Pietro Mazzarella sup.
 Fr. Sac. D. Camillo d' Apuzzo sup.
 Fr. Sac. D. Gio: Battista Ferrari sup.
 Fr. Sac. D. Pietro Vice-Domini sup.
 Fr. Sac. D. Gennaro de Biafo sup.
 Fr. Sac. D. Domenico Jenò sup.
 Fr. Sac. D. Giovanni Chiaromonte sup.
 Fr. Sac. D. Agostino Perilli sup.
 Fr. Sac. D. Giuseppe Chiaromonte sup.
 Fr. Sac. D. Gesuè Paparone sup.
 Fr. Sac. D. Camillo Fiorentino sup.
 Fr. Sac. D. Filippo Rignone sup.
 Fr. Sac. D. Vincenzo Caputo sup.
 Fr. Sac. D. Vincenzo Rumulo sup.
 Fr. Sac. D. Giovanni Mauro sup.
 Fr. Sac. D. Gaetano Lavagna sup.
 Fr. Sac. D. Antonio Quercia sup.
 Fr. Sac. D. Salvatore di Cenzo sup.
 Fr. Sac. D. Domenico Vacca sup.
 Fr. Sac. D. Girolamo de Liguoro sup.
 Fr. Sac. D. Gio: Battista Ricci sup.
 Fr. Sac. D. Nicola Chiaromonte sup.
 Fr. Sac. D. Lorenzo Tavassi sup.
 Fr. Sac. D. Saverio Angelucci sup.
 Fr. Sac. D. Gio: Battista Rumolo sup.

Fr-

Fr. Sac. D. Gaetano Pandullo sup.

Fr. Sac. D. Gaetano Russo sup.

Le suddette firme sono di proprie mani de' Signori Reverendi Sacerdoti , li quali sono la maggior parte de' sessantatre Fratelli della Venerabile Congregazione di S. Carlo Borromeo de' Sessantatre Fratelli Sacerdoti, ed altrettanti Benefattori, come a me costa = Notar Giuseppe de Biase di Napoli richiesto ho segnato = Locus signi Notarii =

Rev. Curia Cappellani Majoris videat, & in scriptis referat = Targiani = Vidit Fiscus Regalis Coronæ Canegius = Provisum per Regalem Cameram Sanctæ Clare. Neapoli die decima nona mensis Julii 1790 = Ammora = Illustris Marchio Citus Præses S. R. C., & ceteri Spectabiles Aulae Præfetti tempore subscriptionis impediti.

E con detto Memoriale mi sono state presentate l'infrastrate Regole del tenor seguente v3.: *Regole della Congregazione di S. Carlo Borromeo de' Sessantatre RR. Sacerdoti, ed altrettanti Benefattori.*

A 4

Del-

6
*Delle qualità de' Sacerdoti, e Benefattori,
e modo di riceverli.*

Prima di ogni altra cosa devesi avvertire da' nostri Superiori, quali Sacerdoti possano, e debbano riceverfi nella nostra Congregazione; e primieramente si stabilisce, che ogni Sacerdote, che desidera essere ammesso in questa Congregazione, dovrà essere nativo napoletano, o orjundo, e perciò dovrà presentare la fede del suo Battesimo al Superiore. Non potranno essere ricevuti per Fratelli quei Sacerdoti, che fanno officio di Maestri di Scuola pubblica, nè di Ajo, e Corteggiano, o di qualunque altro officio, che l'obbligasse a vestire di corto, per il decoro della nostra Congregazione; nè anche si possono ricevere quei Sacerdoti, che tengono Fratanzerie perpetue, o che vanno all'Esequie per la Città insieme con gli altri Fratanzari, o Preti, che ciò fanno per mercede; e chi ricevuto Fratello lo facesse, s'intenda cassato *ipso facto* dalla nostra Congregazione. Il Benefattore,
re,

re, che vorrà essere ammesso, ed annoverato tra li nostri Fratelli Sacerdoti, dovrà esser nobile, o persona civile di buona vita, e costumi, e d'ottima fama. Posti questi requisiti, ed eccezioni, volendo un Sacerdote esser ricevuto per Fratello, o Benefattore, dovrà portare il memoriale al Superiore, ed Assistenti, che commetteranno l'informo a due Fratelli Sacerdoti, i quali informati, dovranno far relazione *in scriptis*. In vista della quale il Superiore farà chiamar Congregazione, e la farà leggere dal Fratello Secretario, ed essendo questa favorevole, si farà la bussola segreta; in seguito della quale avendo ricevuto maggioranza di voti favorevoli, resterà incluso per Fratello, o Benefattore. Mancando la bussola, s'intende nulla la ricezione.

*Obblighi, e pesti de' Fratelli
Sacerdoti.*

Essendo ricevuto un Sacerdote per Fratello, debba pagare per la sua
entra-

entrata carlini trenta, fino all'età di trent'anni, e carlini dieci per li Chierici della Congregazione; ed essendo più avanzato in età, farà a disposizione de' nostri Fratelli. E' tenuto ancora pagare un carlino al mese, e non pagando per quattro mesi, si renderà contumace, e come tale sarà privo di voce attiva, e passiva, e di tutt' i suffidj. E seguitando la contumacia per lo spazio di anni tre, se gli manderà il primo biglietto, acciocchè purghi la sua contumacia; e non obbedendo al primo, se gli manderà fin al terzo; e non venendo nella Congregazione a purgare la sua contumacia, farà colla maggioranza de' voti cassato dal numero de' nostri Fratelli. Se però tale contumacia fosse cagionata da impotenza, il Superiore dovrà informarsene; e trovata vera, gli si rilascerà l' attrasso, e si metterà in corrente. Se morisse in tale stato d' impotenza, la Congregazione gli farà *tantum* l' Esequie, come a Fratello godente.

Il Fratello Sacerdote è obbligato di venire alla Congregazione nel primo giorno di lavoro di ciascun mese, nell'Anniversario generale de' nostri Fratelli Sacerdoti, e Benefattori defonti, nella Festa di S. Carlo, e nelle Quarant'ore, ed in ogni altro appuntamento che si farà dal Superiore previa chiamata. Finalmente è tenuto di venire alla Congregazione il secondo giorno dell'anno, ed essendo festa, verrà il primo giorno di lavoro con retto fine di eleggere in Superiore un Fratello prudente, e zelante, che sia informato degli affari della Congregazione, pel maggior utile, e vantaggio della medesima.

REGOLE COMUNI.

IL fine di questa Congregazione è di attendere con la divina grazia primo all'ajuto delle anime de' Fratelli Sacerdoti, e Benefattori: secondo al sussidio de' loro corpi travagliati da infermità, e perciò si stabilisce, che con esattezza s'osservino le seguenti Regole.

Dell'

Dell' unione , e carità fraterna .

DEvono li nostri Fratelli amarfi fra di loro con una sincera carità, conservandofi in pace, e vera concordia, e nell' esteriore onorarfi l' uno con l' altro. Pregheranno ogni giorno il Signore Iddio, la Santissima Vergine, ed il nostro Protettore S. Carlo per la pace, e concordia fra' Principi Cristiani, per l' estirpazione dell' eresie, esaltazione della S. Madre Chiesa Cattolica, aumento della nostra Congregazione, e salute de' nostri Fratelli Sacerdoti, e Benefattori.

Dell' obbedienza de' Fratelli .

OGni Fratello dovrà obbedire al nostro Superiore, ed agli Assistenti in tutto ciò che riguarderà al servizio ed utile della nostra Congregazione; di più deve essere obbediente a' Ceremonisti, e Cantori nelli loro Officj.

De'

*De' suffidj, ed ajuti Spirituali de'
nostri Fratelli.*

NEL giorno che sarà ricevuto il nostro Fratello, avendo celebrato, guadagnerà indulgenza plenaria, e remissione di tutt'i suoi peccati. Dippiù guadagnerà altre indulgenze, e parteciperà delle opere meritorie di molte Religioni.

Essendo infermo il nostro Fratello Sacerdote farà ogni giorno vicendevolmente visitato da due nostri Fratelli; avvicinandosi poi a morte farà di continuo notte, e giorno ajutato a ben morire, senza mai essere abbandonato da due de' nostri Fratelli Sacerdoti. Mentre il Fratello sarà agonizzante se gli faranno celebrare dalla Congregazione tre messe per il suo felice passaggio, una della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, l'altra della B. V., e l'altra del nostro Gran Protettore S. Carlo, quali messe si celebreranno dalli nostri Fratelli, alla ragione di grana venti l'una.

De'

De' suffragj per le Anime de'
nostri Fratelli .

SAputasi dalla Congregazione la morte del nostro Fratello Sacerdote , o Benefattore , gli si manderà in casa l'apparato , cere , candelieri d'argento , e le vesti Sacerdotali , e dodeci poveri , il tutto a spese della nostra Congregazione . Poi se gli farà l'equie da' nostri Fratelli Sacerdoti , come si dirà appresso : il terzo , o settimo giorno non impedito se gli dirà una messa di requie , e nella prima Congregazione se gli dirà l'intiero Officio de' Morti con il Responsorio *Libera me Domine* , ed immediatamente se gli celebreranno messe sessantatre da' nostri Fratelli Sacerdoti nella Congregazione alla ragione di grana quindici l'una . Per otto giorni li sessantatre nostri Fratelli Benefattori reciteranno la corona , e si comunicheranno in suffragio dell'anima del nostro Fratello Sacerdote defunto ; perlochè se ne darà a tutti notizia a parte con biglietto . Dopo l'anno della sua morte se gli farà l'anniver-

versario con un'altra messa cantata di requie .

Gli assenti goderanno solamente i suffragj , cioè sessantatre messe nella loro morte, l'Officio , e Messa cantata nel terzo , o settimo giorno ; e questo s'intende di quei Fratelli , che volontariamente , e per propria elezione staranno fuori di Napoli , e suoi Borghi ; ma non di quelli Fratelli gravemente infermi , che per consulta de' Medici , o per rimedj necessarj sono costretti andare fuori di Napoli , e suoi Borghi , per riaversi , perchè gl'infermi di tal sorte si stabilisce doverli la Congregazione trattare come fossero in Napoli ; e passando a miglior vita , è in obbligo detta Congregazione di dare a' suoi eredi ducati quindici .

Sarà tenuta la nostra Congregazione in ogni anno far celebrare messe sessantatre , una messa cantata di requie , l'intero Officio de' Morti con la *Libera* nell'anniversario generale de' nostri Fratelli Sacerdoti , e Benefattori defonti. Di più in ogni mese la medesima Congregazione farà celebrare una Messa cantata di requie

quie per tutt' i Fratelli Sacerdoti, e Benefattori, ed ancora un Notturno colle Laudi, e la Libera.

De' suffidj corporali de' nostri Fratelli Sacerdoti.

Essendo ammalato alcun nostro Fratello Sacerdote con febbre, o avendo altra grave infermità, che fosse pericolosa in se stessa, o pure per tale conosciuta, che obbligasse l'infermo a spese grandi per liberarsene; in tale caso, dal giorno, che avrà avvisato la nostra Congregazione, sarà sovvenuto per un mese con cinque carlini il giorno; non cessando la febbre, e la gravezza del male, come di sopra, per un altro mese sarà sovvenuto con tre carlini il giorno; e persistendo il male il terzo mese, sarà sovvenuto con un carlino il giorno, e così si seguirà durante l'inabilità a celebrare la Santa Messa, ancorchè tale inabilità fosse perpetua. E se fra lo spazio delli detti tre mesi d' infermità, ne stas-

se

se otto dì senza febbre , e poi ci ricadesse , in tale caso di nuovo è tenuta la nostra Congregazione di dargli carlini cinque al giorno , come se allora principiasse l'infermità . Ma se il Fratello infermo non avrà finito i cinque anni di Congregazione dal giorno della sua ricezione , essendo infermo con febbre , o grave infermità , come si è detto di sopra , farà sovvenuto il primo mese con tre carlini il giorno , il secondo mese con due carlini , e durante il terzo mese , se gli daranno carlini cinque la settimana , fino a tanto che durerà la detta infermità . E dell'istesso modo con cinque carlini la settimana farà sovvenuto in tutte le altre indisposizioni senza febbre , o impedito a celebrare la Santa Messa .

Si stabilisce finalmente , che cascando in bassa fortuna il nostro Fratello Sacerdote , *quod absit* , si soccorrerà al suo bisogno , con fargli il Superiore , ed Assistenti gli abiti decenti al suo stato , o altre cose necessarie , restando incaricati i nostri Superiori a ciò fare con carità .

B

o se.

e segretezza, il tutto a spese della nostra Congregazione .

De' Fratelli carcerati .

SE per cause civili, ed onorate fosse carcerato il nostro Fratello Sacerdote, sarà sovvenuto, avendo compiti i cinque anni di Congregazione, per un mese con cinque carlini il giorno, il secondo con tre carlini, ed il terzo mese *in posterum* durante la carcerazione con un carlino il giorno fin'a tanto che sarà scarcerato . Se però il Fratello Sacerdote non averà finito i cinque anni di Congregazione, goderà il sussidio di carlini tre il giorno per un mese, per il secondo carlini due il giorno, e per il terzo carlini cinque la settimana, fin a tanto che sarà scarcerato . Quali sussidj però intende la nostra Congregazione esser obbligata darli a' suoi Fratelli infermi, e carcerati abitanti in Napoli, e suoi Borghi, e non a quelli, che stanno infermi, o carcerati fuori di Napoli, benchè abbiano pagate le mesate .

Del-

Dell' Esequie da farsi a' Fratelli trapassati.

Essendo passato da questa all' altra vita il nostro Fratello Sacerdote , o Benefattore , se gli farà l' esequie da tutt' i nostri Fratelli Sacerdoti , i quali si dovranno trovare pronti in quella Chiesa assegnata dal nostro Fratello Superiore , e nella data ora . E mancando qualche Fratello a detta esequie , o pure non trovandosi pronto alla detta ora , pagherà la pena di carlini quattro ; ed a quelli Fratelli , che interverranno se gli darà un candelotto di once tre . Trovandosi aver fatta elezione di sepoltura in altra Chiesa il nostro Fratello Sacerdote , o Benefattore trapassato , sarà tenuta la nostra Congregazione di fargli l' accompagnamento *tantum* de' nostri Fratelli , senza esser tenuta a qualunque minima spesa per detta sepoltura , purchè però tal' elezione sia fatta in qualche Chiesa dentro la Città . Ed in caso che non potesse la Congregazione fare gl' officj di sepoltura al Fratello defunto in detta Chiesa , non sia te-

nata d' associarlo. Come ancora si stabilisce, che morendo un nostro Fratello Sacerdote, o Benefattore, che stasse fuori le Porte, si debba far portare nella Città da' Preti; dove nella Chiesa più vicina si troverà la Congregazione, e l' associerà. Non sarà tenuto a pena alcuna quel Fratello Sacerdote, che sarà infermo, o fuori di Napoli con licenza del Superiore, o che stasse occupato nelle opere delle Sante Missioni, purchè costi alla Congregazione la sua infermità, o assenza; ma quel Fratello, che predicherà per mercede, debba pagare irremissibilmente i carlini quattro per la sua mancanza a detta esequie.

Della tolleranza de' Fratelli inabili.

R Endendosi inabile il nostro Fratello Sacerdote di esercitare gli Officj della nostra Congregazione, o per vecchiaja, o per infermità, si stabilisce, che sia esente da detti Officj, con esser tenuto pagare le mesate, e farà privo di voce attiva, e passiva; e goderà tutt' i sussidj

COR-

corporali, e suffragj. Ed in tal caso la Congregazione riceverà altro Fratello in suo luogo, acciocchè non venga a diminuirsi il numero de' nostri sessantatre Fratelli. Dovendo partire da Napoli qualche Fratello Sacerdote per lungo tempo, dovrà cercare la licenza al Fratello Superiore, la quale dovrà essere *in scriptis* firmata dal detto Superiore, e sugellata dal nostro Segretario. Sia però tenuto il Fratello lasciar qualche persona incumbentata, che venga alla Congregazione per pagare le metate; ed ancora si stabilisce, che la Congregazione riceva altro Sacerdote per Fratello; e tornando in Napoli sarà reintegrato nella prima vacanza, con godere la sua antichità. Finalmente rendendosi incapace un Fratello di venire all' Esequie o per dignità, o per officio, in questo caso, o che passi al numero de' Benefattori, o che rinuncj a' suffidj temporali, restando ciò a sua disposizione; e la Congregazione riceverà altro Fratello in suo luogo.

*Dell' elezione del Superiore , e degli
Assistenti .*

PRima di venire all' elezione del Superiore , si stabilisce , che il detto Superiore non debba governare più di un anno ; e conoscendosi da' nostri Fratelli il buon governo , l' utile , ed il vantaggio della Congregazione , in questo caso si possa confermare con vivi , e pieni voti , *nemine discrepante* ; ed essendo discrepanza , si faccia la nuova elezione. Si stabilisce ancora , che detto Superiore non possa spendere più di dieci ducati senza intelligenza de' nostri Fratelli . In secondo luogo , che non possono esser eletti per Superiori coloro , i quali non ancora hanno compito i cinque anni di Fratellanza , e nè tampoco quelli che sono impediti per conti , nè i Fratelli contumaci di un anno ; e tali contumaci di un anno sono privi di voce attiva , e passiva ; e la nota di essi dovrà essere presente al nostro Segretario per soddisfazione de' nostri Fratelli , e per loro regolamento : come ancora dal nostro Segretario si dovrà

vrà fare la Nota di quei Fratelli , che si trovano presenti per dare i voti , e numerarli . Il Superiore che sarà *pro tempore* , dovrà eleggere due Scrutatori , i quali devono essere Fratelli anziani , ed ancora due Collettori , i quali devono essere due Fratelli giovani . Ciò fatto , si dirà l' Inno *Veni Creator Spiritus* , e l' Inno del nostro Protettore S. Carlo *Isto Confessor* , con altre preci , e poi si procederà alla nuova elezione , cioè anderanno intorno i due Fratelli Collettori per raccogliere da ogni Fratello la cartellina , nella quale sarà notato quello , ch'esso nominerà per Superiore ; e raccolte tutte le dette cartelle si daranno ai Fratelli Scrutatori , i quali le apriranno alla presenza del Fiscale , ed a voce alta si leggeranno , e si noteranno dal Segretario ; e notati , che saranno , si vedrà se v'è l'inclusiva di qualche nominato , cioè , che abbia avuto un voto di più della metà ; e in caso che non vi sia detta inclusiva , si procederà al secondo scrutinio , e non riuscendo il secondo , si farà il terzo , e

fintantocche l' elezione succederà canonicamente colla maggioranza de' voti. E se vi fosse parità di voti, resterà il più antico ; ed avendo la medesima antichità , resterà per Superiore il più avanzato in età ; e di questa maniera dovranno esser eletti il primo , e secondo Assistente . Eletti che saranno il Superiore , e gli Assistenti , il Superiore eletto dichiarerà il Promotor Fiscale in pubblica Congregazione , e si canterà il *Te Deum* .

Il giorno seguente all' elezione , il Superiore dovrà chiamare la Consulta , la quale dovrà essere composta di tutta la Banca nuova , e Banca passata , il Promotor Fiscale , il Decano , ed il Segretario . (Notifi che detto Segretario nella Consulta non avrà voto , ma dovrà solamente notare gli appuntamenti , che in essa si faranno) : Ciò fatto dovranno eleggersi gli Ufficiali per il buon governo della Congregazione , e pubblicarli quanto più presto si può , cioè un Promotor Fiscale , un Segretario , e suo Compagno , un Razionale , e suo Compagno , un Deposita-

25

tario , un Prefetto di Sagrestia , e due Sagristiani , un Procuratore per esigere , un Archivarjo , due Cantori , due Ceremonisti , otto Infermieri divisi per quattro Ottine , e due Revisori de' conti .

Officio del Promotor Fiscale .

L Promotor Fiscale dovrà esser zelante per gli affari della Congregazione; e perciò deve trovarsi presente in ogni Congregazione .

Officio del Segretario , e suo Compagno .

Dovrà il nostro Fratello Segretario, o suo Compagno venire a tutte le Congregazioni, per notare tutto ciò che in essa si risolverà dal nostro Fratello Superiore , e da' Fratelli , e registrare tutte le Conclusioni al libro della Congregazione , e fare le chiamate per le Congregazioni mensili , ed altre occorrenze della Congregazione .

Officio del Razionale , e suo Compagno.

DEtti Fratelli Razionali devono tenere il registro della scrittura dell' introito, ed esito della nostra Congregazione, e fare i pagamenti ordinati dal Superiore, ed Assistenti per via di mandati, e darne conto; e per questo incomodo saranno esenti di mesate, e se li darà il solito stipendio.

Officio del Depositario.

DOvrà esigere il nostro Fratello Depositario l' entrate, le mesate de' Fratelli, e le pene dell' esequie, per poi introitarli in ogni quattro mesi al nostro Razionale, con fare la nota de' Fratelli contumaci, e darla al Superiore; e per questo incomodo sarà esente *tantum* delle mesate.

Officio del Prefetto della Sagrestia.

IL Prefetto dovrà provvedere a tutto il bisognevole per la Sagrestia, e fare la
la

la nota delle spese occorse mese per mese, e darla al Superiore: tenere il registro delle Messe, che si celeberranno nella Congregazione, ed esigere le mesate de' Fratelli Benefattori, ed il denaro consegnarlo al nostro Razionale.

Officio de' Sagrestani:

I Fratelli Sagrestani dovranno vigilare sopra i Chierici della Congregazione con far tenere la Chiesa con polizia, e dare il comodo a' Fratelli, che verranno a celebrare la Santa Messa in detta Congregazione; ed occorrendo qualche cosa, ne avvisino il Prefetto, acciò provveda.

Officio del Procuratore.

DOvrà il nostro Fratello Procuratore vigilare sopra le case della Congregazione, ed esazioni di essa, e per questo incomodo sarà franco di mesate, ed averà il solito stipendio.

Officio dell' Archivario .

L nostro Archivio avrà tre chiavi , una delle quali ne terrà il Superiore , un' altra il Segretario , la terza l' Archivario , il quale dovrà tenere in buon ordine detto Archivio , ed avere pronte tutte le scritture che potranno occorrere ne' bisogni della Congregazione .

Officio de' Cantori .

S Arà officio de' Cantori venire per tempo alla Congregazione , acciò possa incominciarsi l' Officio ; e venuti , vadano al loro luogo a cantare l' Officio , o altra cosa , che dal Superiore li verrà imposto per servizio della Congregazione : e bisognando altri Cantori , penserà il Superiore di chiamare altri Fratelli che siano pratici di canto , per decoro della nostra Congregazione .

Offi-

Officio de' Ceremonisti.

I Fratelli Ceremonisti devono molto bene sapere le Ceremonie da farsi nelle funzioni della Congregazione; e si stabilisce, che nel dirsi l'officio, abbiano sempre riguardo a' Fratelli antichi per la distribuzione delle Antifone, e Lezioni: come ancora sarà loro obbligo di tenere la nota de' Fratelli per la loro antichità, da chiamarsi in ogni Esequie, e sarà loro officio di accomodare i Fratelli per dette Esequie; e venendo alcun Fratello dopo incominciata l'esequie, lo pongano vicino la Croce, per non disturbare l'ordine primiero.

Officio degl' Infermieri.

GL' Infermieri non saranno tenuti di visitare l'Infermo, se prima non riceveranno biglietto dalla nostra Congregazione; e ricevutolo, siano pronti a visitarlo con ogni carità, per fargli poi la fede de' giorni in cui l'avrà trovato
con

30

con febbre, o con la convalescenza; ed avanzandosi il male, se gli porti la Reliquia del nostro Protettore S. Carlo, e se li dia la indulgenza plenaria *in articulo mortis*. E siano vigilanti di chiamare i Fratelli circonvicini per fargli l'assistenza a ben morire.

RE-

REGOLE DE' SESSANTATRE FRATELLI
BENEFATTORI.

Obblighi, e pesi del Fratello Benefattore.

Ricevuto un Sacerdote per Benefattore, dovrà pagare docati otto per la sua entrata, essendo dell'età di anni ventiquattro sino a' trenta; da' trenta in sopra, sarà a disposizione de' Fratelli; e carlini dieci per li Cherici della Congregazione. Dovrà ancora pagare carlini due al mese, ed averà la Medaglia d'argento dal Fratello Superiore, la quale dovrà restituirsi alla Congregazione dopo la sua morte; e non pagando per quattro mesi, resterà contumace, e perderà il sussidio; e non pagando per tre anni, sarà cassato. Nel giorno della sua ricezione, confessato, e comunicato, guadagnerà Indulgenza plenaria conceduta da' Sommi Pontefici nella ricezione d'alcun Fratello. Ricevendo avviso, che qualche Fratello

Sacerdote sia morto, dovrà recitargli l' Officio de' Morti, e farsi la Comunione, quanto più presto può in suffragio della sua anima.

De' suffidj spirituali, e temporali de' Fratelli Benefattori.

NELLE loro infermità saranno visitati più volte da' nostri Fratelli Sacerdoti Infermieri, ed assistiti a ben morire, purchè avvisino la nostra Congregazione. Essendo vicino a morte, se li faranno celebrare da' nostri Fratelli Sacerdoti Messe tre per l'agonia, una della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, l'altra della Beata Vergine, e la terza del nostro Protettore S. Carlo. Parteciperanno di tutto il bene, che si farà in Congregazione da' nostri Fratelli Sacerdoti, Officio de' Morti, Messe cantate di requie, ed altre opere pie. Morto che sarà il Fratello Benefattore, se gli farà l'Essequie a spese della Congregazione, come a Fratello Sacerdote, senza alcun interesse della parte;

se

se gli faranno celebrare Messe sessanta-
 tre, alla ragione di grana quindici l'
 una nella Congregazione. Nel terzo,
 o settimo giorno si celebrerà la Messa
 cantata di Requie, e dopo l'anno dal-
 la sua morte un' altra per l' Anniver-
 sario, e nelle prime Congregazioni si
 reciteranno due Officj de' Morti per l'a-
 nima sua. Saranno partecipi delle ses-
 santatre Messe, che in ogni anno si
 celebrano per l' Anniversario generale
 de' nostri Fratelli Sacerdoti, e Benefat-
 tori. Parteciperanno di tutte le Indul-
 genze concesse da' Sommi Pontefici alla
 nostra Congregazione, e di tutte le Fi-
 gliolanze di tanti Ordini di Religioni;
 avranno ancora l' Indulgenza Plenaria in
articulo mortis. Goderanno parimente
 il sussidio di carlini venti in ogni infer-
 mità subito che saranno ristabiliti pre-
 via però fede del Fratello Infermiere,
 che perciò dovranno avvisare la Con-
 gregazione della rispettiva infermità.

stro Fratello Benefattore nella Congregazione, ma in altra Chiesa, farà solamente associato dalla Congregazione, e morendo fuori le Porte, si stabilisce, che si faccia portare da' Preti nella Chiesa più vicina, ed ivi troverà la Congregazione, e l'associerà: e si stabilisce ancora, che s'osservi tutto quello, che si è detto de' Fratelli Sacerdoti.

Ed avendo maturamente considerato il tenore delle preinserte Regole, le quali oltre i religiosi atti di pietà, che in essa si prescrivono, il buon governo, che si sistema, e l'amministrazione delle rendite, che affidasi a tenore della presente polizia del Regno, a persone laicali per darne conto in fine anni, a norma del Concordato. Ed avendo anche riflettuto, che le surriferite Regole non contengono cosa, che leder possa le Supreme Regalie di V. M., o la presente polizia del Regno; Perciò precedente il parere del Regio Consigliere della Real Camera di Santa Chiara D. Domenico Potenza mio ordinario Consultore; Son di voto, che possa Vostra Maestà

stà degnarsi concedere su delle modissime
 il Regio Assenso in conformità, che si
 è benignato concederlo tanto su le Re-
 gole della Congregazione de' Fratelli Sa-
 cerdoti della Città di Taranto sotto il
 dì 15. del prossimo passato mese di Giu-
 gno, in elecuazione del Real Comando
 spedito per la Regal Segreteria di Sta-
 to dell' Ecclesiastico del dì 26. Agosto
 170ttantasei, quanto su quelle della
 Confraternita de' Sacerdoti di questa Ca-
 pitale sotto il titolo del SS. Crocifisso,
 in data de' 19. Agosto 170ttantanove,
 coll' espressa clausola intita per altro
 alla Sovranità *usque ad Regis Benepla-*
citum, con fargli spedire Privilegio in
forma Regalis Camere Sancte Clare,
 colle seguenti condizioni. Primo, che
 la suddetta Congregazione non possa far
 acquisti, essendo compresa nella legge
 di ammortizzazione: che siccome l'e-
 sistenza giuridica di detta Congregazio-
 ne comincia dal dì dell' impartizione

precedentemente dalla medesima, come corpo illecito, ed incapace: il tutto a tenore del Regal Dispaccio de' ventinove Giugno 17settantasei. Secondo, che in ogni Esequie resti sempre salvo il dritto del Parroco. Terzo, che le Processioni, ed Espozizioni del Venerabile debbono farsi precedenti le debite licenze. Quarto, che il Procuratore laico, terminato l'anno di sua amministrazione, debba dar conto in mano di due Razionali eligendi *prævia lixa suspectorum*, a norma del Concordato. E per ultimo che non si possan aggiungere Regole senza il Regal Permesso. E questo è quant'occorre riferire a Vostrà Maestà da casa in Napoli a ventitre Luglio 17novanta.

Di vostra Maestà Umiliss. Vassallo, e Cappellano Fra Alberto Arcivescovo di Reggio = Domenico Potenza = Giovambattista Adone = *Super qua quidem præinserta relatione fuit per nostram Regalem Cameram interpositum infrascriptum Decretum tenoris sequentis v2.*

Die decimasextima mensis Augusti millesimo septingentesimo nonagesimo. Regalis
Ca-

Camera Sanctæ Clare providet, decernit, atque mandat, quod expediatur Privilegium in formâ Regii Assensus, servata forma retrospectivæ relationis. Hoc suum. = Citus. Præses = Patritius = Targiani = Vidit Fiscus Regalis Coronæ = Palmieri = Potenza = Ammora.

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supradictorum Supplicantium, quatenus foundationem Confraternitatis, seu Collegii prædicti, ac præinserta Capitula approbare, & convalidare cum omnibus, & quibuscumque in dictis Capitulis contentis, & expressis benignius dignaremur; Nos vero dictis petitionibus tam justis, & piis libenter annuentes in his, & aliis quamplurimis longe majoribus, quæ exauditionis gratiam rationabiliter promerentur, tenore præsentium ex certa nostra scientia deliberate, & consulto, ac ex gratia speciali foundationem præscriptam, & præinserta Capitula juxta eorum tenores accepta-

assentimur, & consentimus, nostrumque
 super eis Assensum Regalem ac consen-
 sum interponimus, & præstamus, usque ad
 nostrum Regium, Successorumque nostro-
 rum beneplacitum, nulla data temporis præ-
 scriptione, cum supradictis clausulis,
 conditionibus, & limitationibus contentis
 in dicta præinserta relatione supradicti
 nostri Reverendi Regii Cappellani Majoris,
 ac in omnibus servata forma rela-
 tionis prædictæ: Volentes, & decernentes
 expresse eadem scientia certa nostra,
 quod præsens nostra approbatio, & con-
 validatio, atque concessio, tam super fun-
 datione, quam super præsentibus Capitu-
 lis sit, & esse debeat prædictis Sacerdo-
 tibus jam dictæ Congregationis præsentibus,
 & futuris, usque ad nostrum, suc-
 cessorumque nostrorum Regium Beneplaci-
 tum, servata forma Regalis Rescripti de
 die 29. mensis Junii 1776. semper sta-
 bilis, realis, valida, fructuosa, &
 firma, nullumque in judiciis, aut extra
 sentiat quovis modo diminutionis incom-
 modum, aut noxæ alterius detrimentum
 pertimescat, sed in suo semper robore,

99

*Et firmitate persistat . In quorum fidem
hoc presens Privilegium fieri fecimus
magno nostro negotiorum sigillo pendenti
munitum . Datum Neapoli ex Regali Pr-
latio supradicta die decimasextima mensis
Augusti millesimo septingentesimo nonage-
simo . = FERDINANDUS IV. = Ci-
tus P. = Patritius = Targiani = V.F.R.C.*

*Dominus Rex mandavit mihi Petro
Rivellini a Secretis .*

Vostre Maestà concede il suo Real Assenso alla preinserta Capitulazione fatta dalli RR. Priore , Officiali , e Fratelli della Venerabile Congregazione sotto il titolo di S. Carlo Borromeo di questa Città , circa il buon governo di essa , il modo di eleggere gli Ufficiali , la recezione de' Fratelli , e godimento de' suffragj in tempo di loro morte , coll' inserta forma della relazione del Reverendo Regio Cappellano Maggiore, e servata la forma di quella in forma

40

*Solvit ducatos septem cum dimidiō.
U. J. D. Josephus Valle Regius Per-
ceptor.*

*Solvit pro jure Sigilli tarenos duo-
decim pro magnifico Pisano Taxatore.*

In Priv. 229. fol. 127. = Radente.

1407004

56N